

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

della società Officine Meccaniche Tonon s.r.l.

1) COMMISSIONE

Offerte e preventivi del Fornitore non sono impegnativi. L'ordine rimane irrevocabile da parte del Committente per 30 giorni dalla data della sua spedizione.

Detto ordine è qualsiasi altra condizione di fornitura che ad esso si riferisce, si intendono accettati solo se confermati per iscritto da parte del fornitore. Se la conferma contiene modifiche o aggiunte all'ordine, il contratto si intende concluso ove il Committente non abbia manifestato il suo dissenso o rifiuto entro 15 giorni dalla data di spedizione della conferma.

La fornitura comprende solo quanto è esplicitamente specificato nella conferma del Fornitore: prestazioni e materiali in più verranno fatturati a parte.

2) NATURA DEL CONTRATTO

Le indicazioni di venditore e compratore, rispettivamente date dalle parti contraenti debbono intendere sempre nel senso di venditore e compratore sotto condizioni e fermo riservato dominio, quindi esse non implicano il concetto della vendita perfetta e dell'avvenuto trapasso della proprietà e così pure in tal senso si deve intendere la parola vendita.

3) PREZZI - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I prezzi si intendono franco stabilimento del Fornitore o compratore come indicato: tasse, imposte e spese dell'eventuale registrazione del contratto sono a carico del Committente.

In ogni fornitura è stabilita una prima rata di pagamento all'ordine. I pagamenti si intendono sempre per contanti netti al domicilio del Fornitore. E' in facoltà di quest'ultimo di prendere anche cambi ed assegni bancari, ed accettare autorizzazioni di tratti; ciò non produce però in alcun caso né novazione del credito originale, né pregiudizio alcuno al patto di riservata proprietà, né mutamento nella derogata competenza territoriale.

Sui ritardati pagamenti decorrono, dalla data della scadenza, di pieno diritto e senza alcuna costituzione in mora, gli interessi al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia maggiorato di 8 unità.

L'inosservanza da parte del Committente delle condizioni di pagamento o di qualsiasi altra condizione contrattuale dà al Fornitore il diritto di sospendere o rinviare l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali, oppure di risolvere il contratto con semplice comunicazione. La risoluzione del contratto comporta la rivalsa dei danni.

4) CONSEGNA

Il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto si ritiene concluso e, occorrendo, dal momento in cui sono stati forniti e definiti gli elementi del contratto e notificati al Fornitore i dati occorrenti al presente, semprè il Committente abbia effettuato puntualmente il pagamento delle scadenze.

Il compratore prende atto della natura particolare dei beni commissionati, della necessità di provvedere al loro approntamento e fabbricazione e di eventuali problemi connessi con la loro produzione, connevendo al proposito che i termini di consegna non sono tassativi perché indicativi in relazione a esigenza di produzione.

In tutti i casi, il termine di consegna viene computato in giorni lavorativi, e viene di diritto, adeguatamente prorogato per effetto di avvenimenti non imputabili al Fornitore, quali scioperi, sventure, incendi, inondazioni, ritardate consegne da parte dei sub-fornitori, mancanza di forza motrice od altre cause di forza maggiore.

Non costituisce inosservanza del termine un differito approntamento di parti accessorie che non impedisca l'impiego del relativo manufatto. Sono sempre ammesse consegne parziali.

La consegna si intende sempre eseguita ad ogni effetto, negli stabilimenti del Fornitore all'atto della notifica d'appontamento, o in difetto di tale notifica, all'atto della rimessione al Vettore; ciò anche quando, per expressa deroga, il prezzo comprende le spese di trasporto a messa in funzione.

Da tale momento tutti i rischi sulla merce si trasferiscono al Committente, e sono a suo carico anche le spese di scarico dai mezzi di trasporto, di magazzinaggio, e custodia, manutenzione ed assicurazione. Se il Committente non ritira la merce alla data stabilita in contratto, passati tre mesi da tale data, il contratto si intenderà risolto di diritto per fatto del Committente, anche senza avviso al Committente, da parte del Fornitore, a qualora il Committente intendesse avere la merce, ciò dovrà essere oggetto di un nuovo contratto.

5) IMBALLAGGIO - TRASPORTO

L'imballaggio è a carico del Committente; è fatturato al costo e non si accetta di ritorno.

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se venduta franco destino. L'assicurazione viene effettuata solo su precisa istruzione del Committente ed è in ogni caso a carico del Committente stesso.

6) MONTAGGIO

Se previsto, il Fornitore si impegna a dare le prestazioni necessarie per le operazioni di montaggio (con la collaborazione, l'opera del personale e mezzi della Ditta compratrice) mediante l'invio di personale specializzato per dirigere e dare istruzioni per le operazioni di montaggio. Allo scopo il compratore si impegna a mettere a disposizione il personale che verrà richiesto dal montatore della Società venditrice. Il compratore è altresì impegnato a procurare e provvedere sul posto di tutti gli elementi necessari per consentire a che il montaggio possa avvenire e garantisce alla venditrice di provvedere a quanto necessaria per organizzare nel luogo destinato alla installazione tutti i mezzi e presupposti necessari per il suo montaggio.

In particolare il compratore si impegna che la area sia agibile, provvedere alle basi ed alle eventuali opere murarie, all'energia elettrica ed ai mezzi di sollevamento adeguati.

7) COLLAUDO

Il collaudo avviene nelle officine di costruzione secondo le norme interne della ditta venditrice prima della consegna.

Il collaudo in opera, se previsto nel contratto, sarà a spese, rischio e pericolo del Committente, il quale dovrà aver predisposto, se non inclusi nella fornitura, gli impianti necessari, come l'impianto elettrico ed idrico, nonché la forza motrice necessaria.

Il Fornitore invierà in loco e a spese del Committente personale specializzato, mentre il Committente fornirà la manovalanza. Per tutta la durata di tale prestazione qualsiasi responsabilità per eventuali danni che detto personale potesse causare al Committente od a terzi, ricade sul Committente stesso.

8) COLLAUDO CONVENZIONALE

Se il collaudo non avverrà per fatto imputabile al compratore (ivi compreso il mancato ritiro della merce o la mancata esecuzione di quanto previsto nel precedente punto 6) il collaudo si intenderà convenzionalmente avvenuto decorsi 45 giorni dall'avviso di merce pronta.

9) GARANZIA

Il Fornitore garantisce la buona costruzione e la buona qualità di quanto è oggetto della fornitura, nel senso che si impegna a riparare od a fornire nuovo, a suo giudizio, gratuitamente, nel più breve tempo possibile, quelle parti che, entro il periodo di garanzia, presentassero riconosciuti difetti di materiali o di costruzione o di lavorazione che le rendessero indonne all'uso cui sono destinate; ciò senza essere tenuto al risarcimento di danni diretti od indiretti di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione.

Le parti da riparare o da fornire a nuovo debbono essere ritornate allo stabilimento del Fornitore a cura, spese e rischio del Committente; quelle riparate o fornite a nuovo sono pure consegnate franco stabilimento del Fornitore, rimanendo l'imballaggio a carico del Committente.

Le parti sostituite restano di proprietà del Fornitore. Le spese per lo smontaggio ed il rimontaggio delle parti da riparare o fornire a nuovo sono a carico del Committente.

Il Committente decade dal diritto alla garanzia se non osserva, anche per una sola volta, le condizioni di pagamento, e se i guasti lamentati risultano originati: da fatti del Committente stesso, suoi dipendenti o terze persone, quali: cattiva installazione, imperizia nella condotta di quanto è oggetto della fornitura, errato o anomalo uso, sovraccarico, cattiva o difettosa manutenzione, impiego di combustibili, lubrificanti ed acque di raffreddamento inadatti, riparazioni, sostituzioni, modifiche o comunque manomissioni eseguite o fatte eseguire dal Committente, senza autorizzazione del Fornitore, nonché da cause di forza maggiore.

Rimangono escluse dalla garanzia tutte quelle parti che per loro natura od uso sono soggette a normale logorio od incitabile deterioramento. Per quelle parti della fornitura che il Fornitore abbia acquistato da altre ditte vigono, nei confronti del Committente, esclusivamente le eventuali garanzie stabilite da tali ditte.

Vizi e difetti devono essere denunciati al Fornitore per iscritto nei termini di legge.

10) RISERVA DI PROPRIETÀ

In relazione al pagamento dilazionato previsto dal presente, la Committente dichiara esplicitamente di accettare la riserva di proprietà su tutte le cose oggetto della presente commissione, a favore della Officine Meccaniche Tonon s.r.l. - Povegliano (TV) a' sensi e per gli effetti degli articoli 1523, 1524 e seguenti del Codice Civile. E così, sino a che l'Acquirente non abbia pagato integralmente, in valuta legale, il prezzo pattuito, le cose oggetto della fornitura rimangono di proprietà della Fornitrice. In caso di risoluzione del contratto, la Officine Meccaniche Tonon s.r.l. - Povegliano (TV) può riprendere le cose ovunque si trovino, ancorchè unite od incorporate in beni di proprietà dell'Acquirente o di terzi, non valendo per la medesima il regime legale delle pertinenze o degli immobili per destinazione o incorporazione, anche per expressa pattuazione.

Durante suddetto periodo, l'Acquirente assume gli obblighi e la responsabilità di depositaria per le cose fornite, e si impegna a custodirle ed assicurarle contro qualsiasi caso di danneggiamento, distruzione, perdita, ecc.

L'Acquirente non può alienare le cose oggetto del presente sino al saldo in valuta legale di esse, perché, sino a tale circostanza, sono di proprietà del Fornitore.

In caso di mancato pagamento di una sola e qualunque delle rate di prezzo, la Acquirente decade dal beneficio del termine, e la

Officine Meccaniche Tonon s.r.l. - Povegliano (TV) può richiedere la restituzione delle cose vendute Incamerando a titolo di indennità e rate già incassate, salvo le facoltà di richiedere eventuali maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto prima della consegna per inadempienza della Committente, l'entità versata all'atto dell'ordinazione viene riconosciuta dovuta alla casa fornitrice quale penale a' sensi art. 1382 Codice Civile.

11) ONERI

Tutti gli oneri relativi alla presente (imposta di registro, spese per trascrizione riserva proprietà, I.V.A. ecc.) sono a carico del Committente.

12) CONTROVERSI

Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Treviso.

IL COMPRATORE

Dichiariamo infine che abbiamo letto «una per una» le 12 condizioni generali di vendita stampate a tergo e considerate parte integrante della presente lettera di commissione. Approviamo in modo specifico, a' sensi art. 1341 C.C., le condizioni indicate in ciascuno dei seguenti punti: 3) Condizioni di pagamento; 4) Consegna; 6) Montaggio; 7) Collaudo; 8) Collaudo convenzionale; 9) Garanzia; 10) Riserva di proprietà; 11) Oneri; 12) Competenza Autorità Giudiziaria.

IL COMPRATORE